



FINMOLISE SpA Socio Unico

Via Pascoli 68 – 86100 Campobasso

Spett.le

Inserire: Denominazione Istituto Finanziatore
Indirizzo sede legale
Denominazione eventuale Filiale
Indirizzo eventuale Filiale

FIDEIUSSIONE per gli interventi di garanzia di cui al Fondo unico anticrisi ex D.G.R. Molise 542/2009 e ss.mm.ii

In relazione all'affidamento di Euro valido fino a utilizzabile sotto la forma tecnica di che avete concesso in data (oppure: Vi siete impegnati a concedere con Deliberazione n. del) in favore dell'impresa – P.IVA

Io sottoscritto, a ciò autorizzato ai sensi dello Statuto vigente e,

Vi comunico di costituire la Finmolise SpA Socio unico quale fideiussore della predetta impresa per l'adempimento delle obbligazioni verso codesto Istituto finanziatore (in seguito Istituto) dipendenti specificamente dalla linea di credito sopra descritta e fino all'importo di Euro (Euro), pari al % dell'affidamento.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti clausole:

Art. 1 - La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori entro i limiti di importo sopra individuati.

Art. 2 - Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 3 - Qualora la fideiussione garantisca un finanziamento con piano di rimborso rateale, la garanzia si intenderà decurtata in base all'effettivo rimborso dell'importo garantito in linea capitale, fermo restando l'obbligo di garantire, unitamente alla linea capitale residua, i relativi interessi, anche di mora.

Art. 4 - Trattandosi di linea di credito a scadenza, il fideiussore, nel corso dell'operazione, non potrà recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dall'Istituto al fideiussore e quest'ultimo, entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, abbia espressamente manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Art. 5 - Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso il debitore medesimo e presso l'Istituto dello svolgimento dei suoi rapporti di credito. A tale riguardo, l'Istituto è tenuto, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti di importo garantiti, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 6 - I diritti derivanti all'Istituto dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.

Art. 7 - Il fideiussore è tenuto a pagare all'Istituto entro 7 giorni lavorativi, a semplice richiesta scritta e motivata, quanto dovute per capitale e interessi.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere all'Istituto gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza l'Istituto dà tempestiva comunicazione al fideiussore.

Art. 8 - L'Istituto esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti.

Art. 9 - La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Istituto nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare, o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Istituto.

Art. 10 - Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico dell'Istituto.

Art. 11 - Il fideiussore autorizza espressamente l'Istituto a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 12 - Le dichiarazioni, le comunicazioni e le notifiche, anche di atti giudiziari, dovranno essere effettuate all'indirizzo della sede legale del fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.).

Art. 13 - Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Campobasso.

Si dichiara:

- di trattenere copia della presente, in attesa di ricevere l'attestazione di avvenuta accettazione della fideiussione da parte dell'Istituto finanziatore.
- di aver ricevuto l'informativa pre-contrattuale prevista dalla normativa in materia di trasparenza Istitutoria.
- di aver rinunciato a ricevere l'informativa pre-contrattuale.

Timbro e firma

indirizzo

Dichiaro altresì di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole:

Art. 9 co. 2° - (inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori)

Art. 12 - (elezione di domicilio)

Art. 13 - (competenza giudiziaria)

(luogo)

(data)

Timbro e firma

Indirizzo